

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Il cliente afferma di essere caduto vittima di una truffa telefonica durante la quale un finto carabiniere (utilizzando anche il numero fisso di una caserma dei carabinieri) lo ha convinto, insieme alla moglie, a effettuare un bonifico bancario con importo di € 40.000,00 verso un conto intestato a tale sig.ra A* A*; di avere provveduto ad un tentativo di recupero che non è andato a buon fine; di avere presentato denuncia alle competenti Autorità.

Chiede che siano forniti i dati relativi al beneficiario; il rimborso della somma fraudolentemente sottratta; il risarcimento del danno.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Il cliente disconosce un bonifico dell'importo di € 40.000,00 eseguito personalmente a valle di una truffa e conviene l'intermediario presso cui è radicato il conto del beneficiario chiedendo "l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario per agevolare le verifiche nei confronti dell'intestataria del conto ... e di tutti i dati in possesso della banca ..., in modo da procedere per vie legali", nonché "per ottenere la restituzione della somma di denaro ottenuta in maniera fraudolenta ed il risarcimento del danno subito". La ricostruzione consegnata alla denuncia versata in atti, non lascia dubbi sulla circostanza che il cliente abbia direttamente effettuato l'operazione e che non venga in rilievo, pertanto, un problema di paternità dell'operazione di cui all'art. 5 del D. lgs. 11/2010. Il cliente riferisce di avere abboccato a un messaggio civetta e di essere poi entrato in contatto con un sedicente maresciallo dei carabinieri che lo



sollecitava a effettuare un bonifico al fine di sventare una frode in corso ai suoi danni. Lo stesso cliente, inoltre, confessa di essere rimasto a lungo al telefono con il truffatore, che gli intimava di mantenere il massimo riserbo, e di avere infine disposto il bonifico istantaneo per € 40.000,00.

In casi del genere, quando è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l'operazione non può configurarsi come fraudolenta e perciò rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dovendosi la stessa considerare invece come autorizzata. Secondo l'interpretazione consolidata dei Collegi territoriali, la disposizione contenuta nell'art. 5 del D. lgs. 11/2010 in tema di consenso necessario del pagatore, letta congiuntamente ai successivi artt. 9 e 10, induce a ritenere "autorizzata" l'operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del frodatore: per quanto la volontà del cliente di effettuare tali operazioni sia stata viziata per effetto del raggio subito dal terzo ignoto, l'intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente" (Coll. Milano, dec. nn. 8007/2020; 19945/2021, 11546/2019; Coll. Roma, dec. n. 4658/2021).

In ogni caso, la domanda di rimborso dell'importo di € 40.000,00 trasferito mediante bonifico, avrebbe dovuto essere rivolta alla banca ordinante, non convenuta nell'odierno procedimento, e non può pertanto essere accolta.

Del pari priva di fondamento è la domanda di risarcimento del danno, siccome del tutto generica e sguarnita di prova.

Il Collegio reputa invece meritevole di accoglimento la richiesta dei dati in possesso dell'intermediario convenuto relativi al beneficiario del bonifico. Si richiama in proposito il comma 2 dell'art. 24 d. lgs. 11/2010 che, per il caso di inesatto identificativo unico fornito dall'utente, prevede: "il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile". Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6886/2022, ha specificato e chiarito la regola, fissando il principio di diritto secondo cui quando, a causa dell'erroneità dell'IBAN, l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens i dati anagrafici o societari di quest'ultimo; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista. Il principio di diritto fissato dal Collegio di coordinamento, e prima ancora il contenuto dell'art. 24 d. lgs. 11/2010, pur riguardanti casi di erroneità dell'iban, ben può essere esteso a ogni diversa ipotesi di attribuzione indebita all'accipiens, quale che sia la ragione che ha indotto il pagatore a disporre un pagamento poi sconosciuto. Ad analoga conclusione, invero, si giunge argomentando dalle regole di diritto comune e dalla clausola generale di buona fede: dal contatto sociale qualificato che sorge anche con utenti dei servizi di pagamento non clienti, discende un obbligo di leale cooperazione in capo alla banca del beneficiario che le impone di rendere note al pagatore i dati anagrafici o societari dell'accipiens. Neanche in questa ipotesi, del resto, si potrebbe opporre la tutela della *privacy*: secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio» (Cass., 13 dicembre 2021, n. 39531), come quello che ricorre nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a comunicare al ricorrente ogni informazione utile in suo possesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 11/2010.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA